



DETERMINA n. 210 del 03/03/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

**OGGETTO: FORNITURA DI N. 15 HOLTER CARDIACI E N. 14 HOLTER PRESSORI
COMPLETI DI ACCESSORI OCCORRENTI ALLE CASE DELLA COMUNITA' -
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **PANARELLI CESARINO**

Determina n. 210 del 03/03/2026

Fascicolo 101/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 530/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che risulta necessario provvedere alla fornitura di n. 15 Holter cardiaci e n. 14 Holter pressori con i relativi accessori occorrenti alle Case della Comunità di prossima attivazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 *"nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA Spa e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

PRECISATO che i prodotti di cui trattasi non sono oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23

Determina n. 210 del 03/03/2026



giugno 2014, n. 89, per il quale l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

DATO ATTO che i prodotti di cui sopra non sono al momento oggetto di Convenzioni attive ARIA Spa o CONSIP Spa, né oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al medesimo soggetto aggregatore;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 per l'anno 2026 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto, con la modalità dell'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, nel rispetto dei principi di cui al Libro Primo Parte I;

DATO ATTO della definizione di "affidamento diretto" di cui all'art. 3 dell' All.to I.1 del citato D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui trattasi di affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

RICHIAMATI i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020 (quest'ultimo richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez.

Determina n. 210 del 03/03/2026

Fascicolo 101/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 530/2026



V. 15/02/2022 n. 1108), riferiti alla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. a), del previgente D.Lgs n. 50/2016, analogamente in parte riferibili alla nuova disciplina normativa sopra citata;

DATO ATTO che ai sensi dei predetti pareri:

- l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di preventive indagini di mercato;
- nel caso di affidamento diretto ai sensi delle predette disposizioni non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi;
- l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice*, sempre che non comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento;
- negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di uno specifico criterio di aggiudicazione (come confermato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) essendo espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando, come confermato dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;
- quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto;

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo il quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, può essere motivatamente derogato con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché alla accurata esecuzione del precedente contratto, con conseguente possibilità che il contraente uscente possa essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

DATO ATTO quindi che, con riguardo alla procedura di affidamento diretto a cui si riferiscono i suddetti pareri ministeriali, dalla giurisprudenza e dalle disposizioni normative sopra citate, se ne desume:

- l'assenza di un obbligo di consultazione preventiva di diversi operatori economici;
- l'assenza di un obbligo di esperire una procedura competitiva per l'affidamento del contratto;

Determina n. 210 del 03/03/2026

Fascicolo 101/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 530/2026



- la possibilità di effettuare una scelta discrezionale dell'operatore economico (anche nel caso di previo interpello di più operatori economici), purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'assenza dell'obbligo di definire preventivamente specifici criteri di aggiudicazione individuati tra quelli previsti dal codice degli appalti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, in relazione alla predetta fornitura, non è accertabile l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto della fornitura, del suo importo, del luogo e dei tempi di esecuzione e delle sue caratteristiche tecniche;

VISTA la relazione prot. 13055 del 27/02/2026, conservata in atti, nella quale l'Ing. Fabio Inchingoli, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere della Struttura Semplice di Ingegneria Clinica Aziendale propone un sistema integrato che includa sia gli holter cardiaci che gli holter pressori di un unico produttore e gestibili tramite un unico software;

DATO ATTO che:

- in data 27/02/2026 si è quindi avviata procedura, ai sensi delle disposizioni sopra citate, mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, per la fornitura sopra citata;
- è stata invitata a presentare offerta la Ditta SIDEM SPA di Bellusco (MB);
- in data 03/03/2026 la Ditta SIDEM SPA ha presentato regolare offerta per un importo complessivo pari ad € 79.800,00 Iva esclusa;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta offerente e accertata, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023, la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

VISTA inoltre la nota prot. 13906 del 03/03/2026 nella quale l'Ing. Fabio Inchingoli, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere della Struttura Semplice di Ingegneria Clinica Aziendale dichiara che l'offerta della Ditta SIDAM SPA risulta idonea;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di n. 15 Holter ECG mod. SE-2012 3/12 canali e n. 14 Holter pressori mod. SA-10 e dei relativi accessori (software

Determina n. 210 del 03/03/2026

Fascicolo 101/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 530/2026



per la lettura e la refertazione degli holter) occorrenti alle Case della Comunità a favore della Ditta SIDEM SPA di Bellusco (MB);

DATO ATTO che:

- il dettaglio dei prezzi dei prodotti offerti risulta specificato nel prospetto di assegnazione fornitura, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

- il costo complessivo della fornitura pari ad € 79.800,00 Iva esclusa (€ 97.356,00 Iva 22% inclusa) viene conteggiato sul conto patrimoniale 30204000 del Bilancio 2026;

- la spesa sarà finanziata mediante Fondi da Regione Lombardia con DGR N. XII/5182 del 21/10/2025 recante "Programma Regionale straordinario investimenti in sanità – Ulteriori Determinazioni conseguenti alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. XII/3720/2024 e n. XII/4939/2025. Stanziamento contributi – Terzo Provvedimento";

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Ing. Fabio Inchingoli, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere della Struttura Semplice di Ingegneria Clinica Aziendale, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Cesarino Panarelli, Direttore Struttura Complessa Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **PANARELLI CESARINO** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

Determina n. 210 del 03/03/2026

Fascicolo 101/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 530/2026



1. di affidare la fornitura di n. 15 Holter ECG mod. SE-2012 3/12 canali e n. 14 Holter pressori mod. SA-10 e dei relativi accessori (software per la lettura e la refertazione degli holter) occorrenti alle Case della Comunità a favore della Ditta SIDEM SPA di Bellusco (MB);
2. di dare atto che:
 - il dettaglio dei prezzi dei prodotti offerti risulta specificato nel prospetto di affidamento, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);
 - il costo complessivo della fornitura pari ad € 97.356,00 Iva 22% inclusa viene conteggiato sul conto patrimoniale 30204000 del Bilancio 2026;
 - la spesa per quanto riguarda la quota dell'apparecchiatura pari ad € 43.410,04 sarà finanziata mediante Fondi da Regione Lombardia con DGR N. XII/5182 del 21/10/2025 recante "Programma Regionale straordinario investimenti in sanità – Ulteriori Determinazioni conseguenti alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. XII/3720/2024 e n. XII/4939/2025. Stanziamento contributi – Terzo Provvedimento";
3. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;
4. di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Ing. Fabio Inchingoli, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere della Struttura Semplice di Ingegneria Clinica Aziendale, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;



5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)